

ORIENTA – INSIEME

ACCORDO DI RETE PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO a.s. 17/18

Premesso che

- le azioni di orientamento sono attività istituzionali che si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa per "porre l'individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana" (Congresso UNESCO di Bratislava, 1970);
- gli Istituti Scolastici ed i Centri di Formazione Professionale aderenti svolgono da anni, con diverse metodologie di intervento, attività destinate agli studenti in fase di uscita /entrata /inserimento nei diversi contesti scolastici/formativi/lavorativi al fine di promuovere il benessere personale e il successo scolastico-formativo;
- tali istituti sono interessati a promuovere un'attività informativa, orientativa e formativa destinata ai giovani, nella cui progettazione e realizzazione possono essere coinvolti altri Enti a ciò deputati sul territorio;
- è necessario un programma articolato per rafforzare ed ampliare tutte le collaborazioni in atto nelle area della città di Vicenza, in funzione della centralità dell'offerta educativa e formativa.

Considerato che

- dal 2001 nelle area della città di Vicenza si è costituita la rete di scuole ed enti formativi Orienta-Insieme per lo sviluppo di attività di orientamento e ri-orientamento destinate ai giovani in obbligo di istruzione formazione ed alle loro famiglie;
- è di primaria importanza garantire servizi di orientamento di qualità per i giovani e valutando positivamente quanto realizzato attraverso le attività sviluppate nell'ambito della rete di scuole "Orienta-Insieme", gli istituti aderenti ritengono opportuno promuovere e sostenere le "buone pratiche" di orientamento già sperimentate con successo anche in assenza di contributi regionali.
- in un contesto di crescente complessità i sottoscrittori ritengono utile incentivare e intensificare ulteriormente la collaborazione già avviata tra istituti scolastici e formativi e gli altri enti che si occupano di orientamento in ambito provinciale, in coerenza con le indicazioni dell'Unione Europea e con le Linee guida nazionali per l'orientamento permanente del 19/02/2014

Visti

- gli art. 2, 3, 10, 30, 31, 34 e 117 della Costituzione italiana
- il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee (30 ottobre 2000);
- la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente";
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ;
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- il Decreto legislativo, n. 76, del 15 aprile 2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma i, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto 22 agosto 2007, n.139. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione, ai sensi dell'art.1, c.622, della legge 27 dicembre 2006, n.296, regola l'obbligo d'istruzione di durata decennale, finalizzato al conseguimento di un titolo di scuola superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21 - Conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Le istituzioni scolastiche possono interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, perseguire la massima flessibilità, progettare ampliamenti dell'offerta formativa e percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 59/97
- il DM 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010;
- le Linee guida nazionali per l'orientamento permanente del 19 febbraio 2014;
- il documento sul tema della dispersione scolastica promossa dalla VII commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera, svoltasi il 23 aprile 2014;
- La Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e successivi decreti legislativi del 13 aprile 2017;
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009;
- le Delibere degli Organi competenti.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Art. 2 – Quadro generale delle finalità

Il presente Accordo è aperto ad istituti scolastico/formativi, agli enti territoriali ed agli enti che istituzionalmente si occupano di orientamento o ri-orientamento.

Le parti aderiscono all'Accordo per ottimizzare le risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dai singoli Istituti Secondari di Primo e Secondo grado e dagli Enti di Formazione Accreditati nelle attività rivolte a giovani in obbligo di istruzione e formazione al fine di garantire le pari opportunità, promuovere il benessere personale e il successo scolastico-formativo.

Le azioni promosse nell'ambito del presente Accordo sono progettate e realizzate in coerenza con i Piani triennali dell'Offerta Formativa, ne costituiscono un ampliamento essenziale, collocato nell'arricchimento delle opportunità di recupero e sostegno, di continuità, di orientamento e ri-orientamento scolastico e professionale degli studenti.

Le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e statutarie, in relazione ai bisogni dei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a sviluppare e rafforzare l'azione di collaborazione e coordinamento, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- garantire l'esercizio dell'obbligo di istruzione e formazione;
- riconoscere pari dignità e qualità alle differenti offerte formative del territorio;
- condividere strategie e percorsi utili a promuovere il successo scolastico e formativo ed a prevenire la dispersione e l'abbandono;
- condividere le modalità di erogazione dei servizi e di individuazione dei loro destinatari;
- condividere le risorse umane individuate per tale ambito per offrire un curriculum significativo;
- promuovere e sostenere accordi fra istituzioni scolastiche ed enti di formazione accreditati;

- promuovere azioni ed accordi in collaborazione e con gli enti locali.

Art. 3 – Destinatari degli interventi

Gli studenti iscritti negli istituti aderenti al presente Accordo.

Art. 4 – Tipologia di interventi

- incontri e iniziative con le famiglie nella fase di informazione e sensibilizzazione;
- percorsi di orientamento per agevolare la transizione tra il primo e il secondo ciclo, anche con iniziative di didattica orientativa;
- attività per giovani svantaggiati e a rischio, compresi percorsi personalizzati congiunti tra: istituti secondari di primo grado, istituti secondari di primo grado e formazione professionale; istituti secondari di secondo grado; istituti secondari di secondo grado e formazione professionale;
- azioni di orientamento e ri-orientamento a sostegno della scelta del proprio percorso di istruzione e di formazione professionale rivolte a giovani in diritto dovere all'istruzione e formazione che si avviano a completare i percorsi formativi;

Art. 5 - Adesione

La sottoscrizione del presente Accordo è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell'Istituzione scolastico/formativa od Ente aderente e il versamento della quota associativa.

Tale atto viene comunque assunto dagli organi collegiali o dalle assemblee rappresentative attraverso il coinvolgimento di essi, tramite adeguata informazione, discussione e deliberazione.

Per garantire l'esercizio dell'obbligo di istruzione e formazione e tutelare gli studenti e i giovani da trattamenti sperequativi al presente Accordo potranno aderire singole Istituzioni scolastico/formative, reti di scuole od enti territoriali, a lavori avviati e in qualsiasi data.

La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dovrà essere formalizzata in forma scritta al Coordinatore, di cui al successivo art. 6, presso la Istituzione scolastica/formativa capofila. Il Coordinatore provvederà a darne comunicazione a tutti gli aderenti.

Art. 6 – Coordinamento

L'istituto capofila viene individuato nell'Istituto S. Gaetano a cui è affidata la nomina annuale del coordinatore della rete espresso dall'Assemblea

Art. 7 – Organi della rete

L' Assemblea dei dirigenti è costituita dai legali rappresentanti o facenti funzione degli enti aderenti al presente Accordo. È convocata dal coordinatore della rete, si esprime sulle iniziative da porre in essere all'inizio dell'anno scolastico; ne indica le forme di monitoraggio, verifica e valutazione; può esprimere gruppi di lavoro allo scopo di progettare le specifiche attività, provvedere alla rilevazione dei risultati ed alla loro valutazione; determina annualmente la quota associativa; approva il bilancio preventivo e consuntivo della rete.

Il Coordinatore della rete ha compiti di rappresentanza nei rapporti con enti e istituzioni del territorio, tiene i contatti con gli istituti aderenti ed effettua tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle attività concordate in seno all'Assemblea o nei gruppi di lavoro. Convoca l'Assemblea dei dirigenti degli Istituti e degli Enti aderenti, almeno due volte all'anno per la programmazione ed il bilancio delle iniziative di orientamento della rete Orienta-Insieme, come da precedente art 4.

Art. 8 - Compiti

Per il perseguimento di quanto indicato negli artt. 2 e 4

Gli Istituti Aderenti all'Accordo si impegnano a:

- attuare tutto quanto risulta necessario nell'ambito delle proprie sfere di competenza per contribuire al conseguimento delle finalità e all'efficace realizzazione degli interventi;
- offrire la disponibilità delle competenze esperte e apportare la propria esperienza e la propria capacità di progettazione;
- realizzare gli interventi che verranno individuati e condivisi nell'ambito del presente Accordo, promuovendo e sostenendo, a tal fine, l'attivazione delle proprie strutture e degli Organi competenti;
- partecipare ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti ed alle riunioni di coordinamento;

- svolgere congiuntamente attività di approfondimento per aumentare l'efficacia degli interventi e per concordare eventuali correttivi;
- comunicare tempestivamente al coordinatore eventuali situazioni di criticità e di difficoltà nel rispondere alle esigenze degli utenti destinatari, in modo che si possano individuare e attivare azioni supplementari e/o alternative;
- garantire la diffusione dei risultati conseguiti tramite questo Accordo al proprio interno e all'esterno;
- nominare un docente di riferimento per lo sviluppo delle attività conseguenti al presente Accordo.

L'istituto Capofila si impegna a:

- mettere a disposizione gli spazi ed i locali per riunioni e incontri;
- mantenere il sito www.orientainsieme.it;
- offrire competenze esperte per il coordinamento e lo sviluppo di attività laboratoriali e percorsi personalizzati;
- verificare che le azioni promosse siano in rispondenza con lo spirito del progetto e con le norme di legge;
- coordinare gli aspetti gestionali e amministrativi;
- amministrare la consistenza economica della rete.

Il Coordinatore si impegna a

- attivare e gestire il gruppo di lavoro interistituzionale;
- predisporre le opportune comunicazioni;
- mantenere i rapporti con gli enti che istituzionalmente si occupano di orientamento e gli enti locali;
- favorire azioni di integrazione e comunicazione tra dirigenti, docenti referenti delle scuole e gli enti interessati al presente Accordo, al fine di ottimizzare gli interventi nelle scuole e costruire un efficace servizio di orientamento;
- garantire la diffusione dei risultati conseguiti tramite questo Accordo a tutti i soggetti coinvolti e a quanti ne hanno interesse;
- convocare le assemblee ordinarie annuali e i gruppi di lavoro espressi dall'Assemblea dei dirigenti come da art.7.

Art. 9- Oneri delle parti

Gli Istituti aderenti si impegnano a rispettare le intese assunte reciprocamente e contestualmente, di conseguenza gli atti deliberativi, adottati dagli organi collegiali e/o di direzione, ne terranno conto esplicitamente.

Ogni attività prevista dal presente Accordo si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività degli Istituti aderenti.

Art. 10 – Validità, rinnovo e rinunce

Il presente Accordo avrà durata annuale e sarà operativa dalla data della firma.

Il rinnovo sarà perfezionato nel corso della riunione a consuntivo dell'Assemblea, come da art. 7.

La rinuncia di un Istituto od Ente aderente alla rete Orienta-Insieme dovrà essere formalizzata per iscritto al Coordinatore.

Vicenza, 5 giugno 2017

PER ADESIONE
Scuole secondarie di I grado

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA

I.C. ALTAVILLA VICENTINA

I.C. BOLZANO VICENTINO

I.C. CALDOGNO

I.C. CAMISANO

I.C. COSTABISSARA

I.C. CREAZZO

I.C. DUEVILLE

I.C. ISOLA VICENTINA

I.C. LONGARE

I.C. MONTEGALDA

I.C. MONTICELLO CONTE OTTO

I.C. SANDRIGO

I.C. SOVIZZO

I.C. TORRI DI QUARTESOLO

I.C. 1 - VICENZA



I.C. 2 - VICENZA

I.C. 3 - VICENZA

I.C. 4 - VICENZA

I.C. 5 – VICENZA

I.C. 6 – VICENZA

I.C. 7 - VICENZA

I.C. 8 – VICENZA (ex IC 11)

I.C. 9 – VICENZA

I.C. 10 - VICENZA



PER ADESIONE
Scuole secondarie di II grado

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA

ISTITUTO "BOSCARDIN" - VICENZA

ISTITUTO "CANOVA" - VICENZA

ISTITUTO "DA SCHIO" - VICENZA

ISTITUTO "FUSINIERI" - VICENZA

ISTITUTO "LAMPERTICO" - VICENZA

ISTITUTO "MONTAGNA" – VICENZA

ISTITUTO "PIOVENE" – VICENZA

ISTITUTO "ROSSI" - VICENZA

LICEO "FOGAZZARO" – VICENZA

LICEO "LIOY" – VICENZA

LICEO "QUADRI" – VICENZA

LICEO "PIGAFETTA" – VICENZA

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO PARITARIO "BARONIO" – VICENZA

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO PARITARIO "FARINA" – VICENZA

ISTITUTO PARITARIO "OXFORD" - VICENZA



PER ADESIONE
Centri di Formazione Professionale

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA

CENTRO EDILE "PALLADIO" - VICENZA

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ENAIP - VICENZA

ENGIM VENETO – CFP PATRONATO LEONE XIII – VICENZA

FONDAZIONE CPV – SCUOLA D'ARTE E MESTIERI

ISTITUTO "S. GAETANO" – FORMAZIONE PROFESSIONALE - VICENZA

VICTORY - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - VICENZA

